



Direttiva CEE del 11/04/1967 n. 228

Titolo del provvedimento:

Seconda direttiva del consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Struttura e modalita' d'applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 14/04/1967)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, ed in particolare gli articoli 99 e 100,

Vista la prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la sostituzione delle imposte sulla cifra di affari in vigore negli Stati membri con un sistema comune d'imposta sul valore aggiunto mira a realizzare gli obiettivi definiti dalla prima direttiva;

Considerando che, fino alla soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione, e' possibile lasciare agli Stati membri un'ampia autonomia nel campo della determinazione dell'aliquota o delle aliquote differenziate dell'imposta;

Considerando che e' altresì possibile ammettere a titolo transitorio talune differenze fra le modalita' d'applicazione dell'imposta negli Stati membri; ma che e' tuttavia necessario prevedere procedure appropriate onde, da una parte, garantire la neutralita' concorrenziale tra gli Stati membri e, dall'altra, ridurre gradualmente o sopprimere le differenze in questione per raggiungere una convergenza dei regimi nazionali d'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di preparare l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva;

Considerando che, per poter applicare il sistema in modo semplice e neutro e mantenere l'aliquota normale dell'imposta entro limiti ragionevoli, e' necessario limitare i regimi particolari e le misure di eccezione;

Considerando che il sistema di imposte sul valore aggiunto permette di operare, se del caso, per motivi d'ordine sociale ed economico, delle riduzioni o maggiorazioni del carico fiscale su taluni beni e servizi mediante una differenziazione delle aliquote, ma che l'introduzione di aliquote nulle solleva difficoltà, sicche' e' quanto mai auspicabile limitare strettamente i casi d'esenzione e procedere alle riduzioni ritenute necessarie mediante l'applicazione di aliquote ridotte di un livello sufficientemente elevato da permettere, normalmente, la deduzione dell'imposta pagata allo stadio antecedente, cio' che porta d'altronde, in generale, allo stesso risultato cui attualmente si perviene mediante l'applicazione di esenzioni nei sistemi cumulativi a cascata;

Considerando che e' parso possibile lasciare agli Stati membri il compito di determinare essi stessi la regolamentazione relativa alle numerose prestazioni di servizi il cui costo non influisce sui prezzi dei beni ed il regime da applicare alle piccole imprese, con riserva di procedere, per quanto concerne tale regime, a consultazione preventiva;

Considerando che si e' reso necessario prevedere regimi speciali per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al settore agricolo ed incaricare la Commissione di sottoporre al Consiglio, non appena possibile,

delle proposte a tale scopo;

Considerando che e' necessario prevedere numerose disposizioni particolari concernenti interpretazioni, deroghe e talune modalita' d'applicazione dettagliate, nonche' redigere un elenco delle prestazioni di servizi sottoposte obbligatoriamente al sistema comune e che e' opportuno far figurare dette disposizioni e detto elenco in allegati che formano parte integrante della presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

art. 1

Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Gli Stati membri istituiscono, secondo un sistema comune, un'imposta sulla cifra di affari, denominata in appresso "imposta sul valore aggiunto". La struttura e le modalita' di applicazione di detta imposta sono stabilite dagli Stati membri secondo le disposizioni dei seguenti articoli e degli Allegati A e B.

art. 2

Operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo;
- b) le importazioni di beni.

art. 3

Nozione di "interno del paese".

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Si considera "interno del paese" il territorio nel quale lo Stato interessato applica l'imposta sul valore aggiunto; detto territorio deve abbracciare, in linea di massima, l'insieme del territorio nazionale, ivi comprese le acque territoriali.

art. 4

"Soggetto passivo".

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Si considera "soggetto passivo" chiunque compia, in modo indipendente ed abituale, con o senza scopo di lucro, atti relativi alle attivita' di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi.

art. 5

"Cessione di un bene".

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. Si considera "cessione di un bene" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

2. Sono parimenti considerati come cessioni ai sensi del paragrafo 1:

- a) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita con riserva della proprieta' di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprieta' si acquista al piu' tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;
- b) il trasferimento, con pagamento di un indennizzo, della proprieta' di un bene, in virtu' di una espropriazione effettuata dalla pubblica amministrazione od in suo nome;
- c) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;
- d) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera, e cioe' la consegna da parte del prestatore d'opera al proprio cliente di un bene mobile da lui fabbricato con le materie e gli oggetti affidatigli a tale scopo dal cliente, abbia il prestatore d'opera fornito o meno parte dei prodotti utilizzati;

la consegna di un lavoro immobiliare, ivi compreso quello consistente nell'incorporazione di un bene mobile in un bene immobile.

3. Sono assimilati ad una cessione effettuata a titolo oneroso:
a) il prelievo da parte di un soggetto passivo, nell'ambito della sua impresa, di un bene che egli destina ad uso privato o cede a titolo gratuito;
b) l'utilizzazione da parte di un soggetto passivo, per bisogni della sua impresa, di un bene prodotto od estratto da lui stesso ovvero da un terzo per suo conto.

4. Si considera come luogo di cessione:

a) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore, o dall'acquirente, ovvero da un terzo: in luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente;
b) se il bene non viene spedito o trasportato: il luogo in cui il bene si trova all'atto della cessione.

5. Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettuata la cessione. Tuttavia, nelle cessioni che danno luogo a versamento di acconti anteriormente alla cessione stessa, puo' essere previsto che il fatto generatore si verifichi al momento del rilascio della fattura o al piu' tardi al momento dell'incasso dell'acconto; e cio' limitatamente all'importo fatturato od incassato.

art. 6

"Prestazione di servizi".

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5.

2. Le norme previste nella presente direttiva relative alla imposizione delle prestazioni di servizi, sono applicabili obbligatoriamente alle sole prestazioni di servizi elencate nell'Allegato B.

3. In linea di principio, si considera come luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il servizio reso, il diritto ceduto o concesso o il bene locato sono utilizzati o sfruttati.

4. Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettuato il servizio.

Tuttavia, nelle prestazioni di servizi di durata indeterminata o che superano un certo periodo di tempo o che danno luogo a versamento di acconti, puo' essere previsto che il fatto generatore si verifichi al momento del rilascio della fattura o al piu' tardi al momento dell'incasso dell'acconto; e cio' limitatamente all'importo fatturato od incassato.

art. 7

"Importazione di un bene".

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. Si considera "importazione di un bene" l'introduzione di detto bene nell'"interno del paese" come definito dall'articolo 3.

2. All'importazione, il fatto generatore dell'imposta si verifica all'atto di tale introduzione.

Tuttavia gli Stati membri hanno la facolta' di collegare il fatto generatore e l'esigibilita' dell'imposta sul valore aggiunto al fatto generatore e all'esigibilita' previsti in materia di dazi doganali o di altre imposte, tasse e prelievi all'importazione.

Lo stesso collegamento puo' essere stabilito per quanto concerne il fatto generatore e l'esigibilita' dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni importati, posti sotto un regime sospensivo di dazi doganali o di altre imposte, tasse e prelievi.

art. 8

Base imponibile.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

La base imponibile e' costituita:

a) per le cessioni e prestazioni di servizi, da tutto cio' che compone il controvalore della cessione del bene o della prestazione di servizi, comprese tutte le spese ed imposte, ad eccezione della stessa imposta sul valore

aggiunto;

b) per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), dal prezzo d'acquisto dei beni, o di beni similari o, in mancanza di prezzo d'acquisto, dal costo;

c) per le importazioni di beni, dal valore in dogana maggiorato di tutti i dazi, imposte, tasse e prelievi dovuti in conseguenza dell'importazione, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto. La medesima base e' applicabile quando il bene e' esente da dazi doganali o non e' soggetto a dazi doganali ad valorem.

Ciascun Stato membro ha la facolta' di maggiorare la base imponibile per le importazioni di beni delle spese accessorie non comprese in tale base (imballaggio, trasporto, assicurazione, ecc.) che si sostengono fino al luogo di destinazione.

art. 9

Aliquota dell'imposta.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita da ciascuno Stato membro secondo una percentuale, che deve essere identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, della base imponibile.

2. Talune cessioni e prestazioni di servizi possono tuttavia essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte. Ogni aliquota ridotta e' fissata in misura tale che l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto risultante dall'applicazione di quest'aliquota consenta normalmente di dedurre la totalita' dell'imposta sul valore aggiunto la cui deduzione e' autorizzata dall'articolo 11.

3. L'aliquota da applicare all'importazione di un bene e' quella applicata alla cessione di uno stesso bene effettuata all'interno del paese.

art. 10

Operazioni esentate dall'imposta.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. Sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto, alle condizioni stabilite da ciascuno degli Stati membri:

a) le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio nel quale lo Stato interessato applica l'imposta sul valore aggiunto;

b) le prestazioni di servizi relative ai beni di cui al punto a) o in transito.

2. Possono essere esentate dall'imposta sul valore aggiunto, con riserva della consultazione di cui all'articolo 16, le prestazioni di servizi relative a importazioni di beni.

3. Ciascuno Stato membro puo' stabilire, con riserva della consultazione di cui all'articolo 16, le altre esenzioni che ritiene necessarie.

art. 11

Deduzioni dall'imposta.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. Nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati per i bisogni della sua impresa, il soggetto passivo e' autorizzato a dedurre dall'imposta di cui e' debitore:

a) l'imposta sul valore aggiunto che gli viene fatturata per i beni che gli sono forniti e per i servizi che gli sono prestati;

b) l'imposta sul valore aggiunto versata per i beni importati;

c) l'imposta sul valore aggiunto che ha versato per l'utilizzazione di beni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b).

2. Non e' deducibile l'imposta sul valore aggiunto che ha colpito i beni e i servizi utilizzati per effettuare operazioni non imponibili od esentate. Il soggetto passivo e' tuttavia autorizzato ad operare la deduzione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate al di fuori del territorio od esentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 o 2. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati per effettuare sia operazioni che danno diritto alla deduzione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione e' ammessa soltanto per la quota

dell'imposta sul valore aggiunto proporzionale all'ammontare della prima categoria di operazioni (regola del prorata).

3. La deduzione e' operata sull'imposta sul valore aggiunto dovuta per il periodo nel corso del quale l'imposta deducibile e' fatturata, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), o versata, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), (deduzioni immediate).

In caso di deduzione parziale ai sensi del paragrafo 2, l'ammontare della deduzione stessa e' determinato, in via provvisoria, secondo criteri stabiliti da ciascuno Stato membro e regolarizzato dopo la fine dell'anno allorché sara' stato calcolato il prorata dell'anno in cui l'acquisto e' stato effettuato.

Per quanto riguarda i beni d'investimento, la regolarizzazione e' operata secondo le variazioni del prorata intervenute durante un periodo di cinque anni, compreso l'anno nel corso del quale i beni sono stati acquistati; ogni anno essa ha per oggetto soltanto un quinto dell'imposta che ha colpito i beni d'investimento.

4. Dal beneficio del regime delle deduzioni possono essere esclusi taluni beni e servizi, segnatamente quelli che sono suscettibili di essere utilizzati in tutto o in parte per soddisfare i bisogni privati del soggetto o del suo personale.

art. 12

Obbligo per il soggetto passivo di tenere la contabilita', di rilasciare fatture, di presentare la dichiarazione.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilita' che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i controlli da parte dell'amministrazione fiscale.

2. Ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che ha effettuato nei confronti di un altro soggetto passivo.

3. Ogni soggetto passivo deve presentare ogni mese una dichiarazione che contenga, per le operazioni effettuate nel corso del mese precedente, tutte le indicazioni necessarie al calcolo dell'imposta e delle deduzioni da operare.

Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo dell'imposta sul valore aggiunto all'atto della presentazione della dichiarazione.

art. 13

Misure per semplificare la riscossione e per evitare le frodi.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Se uno Stato membro ritiene che, in casi eccezionali, sia necessario adottare misure particolari per semplificare la riscossione dell'imposta o per evitare talune frodi, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Se entro un mese viene fatta opposizione da parte di uno o piu' Stati o della Commissione, la richiesta di deroga e' portata davanti al Consiglio che delibera su proposta della Commissione nel termine di tre mesi. Se dalle conclusioni della Commissione risulta trattarsi soltanto di una semplificazione nella riscossione o di una misura intesa ad evitare la frode, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla deroga richiesta. Se da dette conclusioni risulta, invece, che la misura prevista rischia di recar pregiudizio ai principi stessi del regime istituito con la presente direttiva, ed in particolare alla neutralita' concorrenziale fra gli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimita'.

Nell'uno e nell'altro caso il Consiglio delibera secondo le stesse modalita' sulla durata d'applicazione di tali misure.

Lo Stato interessato puo' applicare le misure previste solo alla scadenza del termine di opposizione o, se vi e' stata opposizione, dopo la decisione del Consiglio, se favorevole.

Queste disposizioni cesseranno di essere applicabili al momento della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri.

art. 14

Regime particolare dell'imposta.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Ogni Stato membro ha la facoltà, con riserva della consultazione di cui all'articolo 16, di applicare alle piccole imprese per le quali l'assoggettamento al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto creerebbe difficoltà il regime particolare che meglio si adatti alle esigenze e possibilità nazionali.

art. 15

Consultazioni tra la commissione e il consiglio. Proposte di direttive.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. La Commissione sottopone al più presto al Consiglio proposte di direttive circa le modalità comuni d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni riguardanti i prodotti agricoli.

2. Sino alla data fissata nelle direttive di cui al paragrafo 1 per l'applicazione di dette modalità comuni, ciascuno Stato membro ha la facoltà, con riserva della consultazione di cui all'articolo 16, di applicare agli imprenditori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto creerebbe difficoltà il regime particolare che meglio si adatti alle esigenze e alle possibilità nazionali.

art. 16

Consultazioni tra gli stati membri e la commissione.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Nei casi in cui, in virtù delle disposizioni della presente direttiva, uno Stato membro debba procedere a consultazioni, si rivolge alla Commissione in tempo utile e ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 del Trattato.

art. 17

Disposizioni per consentire il passaggio dai sistemi attuali di imposte sulla cifra d'affari al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Per il passaggio dai sistemi attuali di imposte sulla cifra d'affari al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri hanno la facoltà:

- di adottare disposizioni transitorie per riscuotere l'imposta in anticipo;
- di applicare, per un determinato periodo transitorio, per i beni d'investimento il metodo delle deduzioni secondo frazioni annue (deduzioni prorata temporis);
- di escludere, per un determinato periodo transitorio, in tutto o in parte, i beni di investimento dal regime delle deduzioni di cui all'articolo 11;
- e, con riserva della consultazione di cui all'articolo 16:
 - di autorizzare - al fine di accordare uno sgravio, totale o parziale, ma di portata generale, dell'imposta sulla cifra d'affari riscossa sino al momento dell'applicazione della imposta sul valore aggiunto - deduzioni forfettarie per i beni d'investimento non ancora ammortizzati nonché per le scorte esistenti a quel momento. Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di limitare tali deduzioni ai beni esportati per il periodo di un anno a decorrere dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. In questo caso le deduzioni potranno essere accordate solo per i beni esistenti in scorte al momento suddetto ed esportati senza ulteriore trasformazione;
 - di prevedere, sino al momento della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi fra gli Stati membri, per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali, aliquote ridotte o anche esenzioni con eventuali rimborso delle imposte pagate allo stadio antecedente, nella misura in cui l'incidenza globale di queste misure non supera quella delle agevolazioni applicate nell'attuale regime.

art. 18

Relazione della commissione sul funzionamento del sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio, per la prima volta il 1 gennaio 1972 e successivamente ogni due anni, una relazione sul funzionamento del sistema comune di imposta sul valore aggiunto negli Stati membri.

art. 19

Direttive adottate dal consiglio su proposta della commissione per completare il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Nell'interesse del mercato comune, il Consiglio adotta a tempo debito, su proposta della Commissione, le direttive utili al fine di completare il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e segnatamente di ridurre gradualmente o di sopprimere le misure prese dagli Stati membri in deroga al sistema stesso, per raggiungere una convergenza dei regimi nazionali di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di preparare l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva.

art. 20

Allegati. Parte integrante della direttiva.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Gli Allegati formano parte integrante della presente direttiva.

art. 21

Stati membri destinatari della presente direttiva.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato A

Precisazioni concettuali.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

1. Ad articolo 3

Se uno Stato membro intende applicare l'imposta sul valore aggiunto in un territorio piu' ristretto del suo territorio nazionale, procede alla consultazione di cui all'articolo 16.

2. Ad articolo 4

L'espressione "attivita' di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi", va intesa in senso ampio: essa comprende l'insieme delle attivita' economiche, incluse quindi le attivita' estrattive, le attivita' agricole e quelle delle libere professioni.

Se uno Stato membro intende non assoggettare all'imposta determinate attivita', e' opportuno che lo faccia mediante esenzioni anziche' escludendo dal campo d'applicazione dell'imposta le persone che esercitano le attivita' in questione.

Gli Stati membri hanno la facolta' di considerare parimenti "soggetto passivo" colui che compie a titolo occasionale gli atti di cui all'articolo 4.

Scopo dell'espressione "in modo indipendente" e' soprattutto di sottrarre all'imposizione i dipendenti vincolati al loro datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato. Inoltre tale espressione consente a ciascuno Stato membro di non considerare come soggetti passivi distinti, bensì come un unico soggetto passivo, le persone che, pur giuridicamente indipendenti, sono organicamente vincolate tra loro da rapporti economici, finanziari ed organizzativi. Lo Stato membro che intende adottare tale regime procede alla consultazione di cui all'articolo 16.

Gli Stati, le provincie, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono in linea di massima considerati come soggetti passivi per le attivita' che esercitano in quanto pubbliche autorita'.

Tuttavia, se esercitano attivita' di produttore, commerciante o prestatore di servizi, essi possono essere considerati soggetti passivi per tali attivita'.

3. Ad articolo 5, paragrafo 1

Per "bene materiale" si intendono i beni materiali sia mobili che immobili.

Le forniture di energia elettrica, di gas, di calore, di freddo e simili, sono considerate come cessioni di beni.

Gli Stati membri hanno la facoltà di considerare che, in caso di apporto ad una società di una universalità totale o parziale di beni, la società beneficiaria è ritenuta continuare la persona del conferente.

4. Ad articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Per l'applicazione della presente direttiva, il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), non può essere scomposto in una locazione ed in una vendita, ma deve essere considerato fin dalla conclusione come un contratto comportante una cessione imponible.

5. Ad articolo 5, paragrafo 2, lettere d) e e)

Gli Stati membri che per particolari motivi nazionali non possono considerare le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere d) e e) come cessioni, collocano le stesse nella categoria delle prestazioni di servizi assoggettandole all'aliquota che sarebbe applicabile se fossero considerate cessioni.

Sono considerati, fra l'altro, "lavori immobiliari":

- la costruzione di edifici, ponti, strade, porti, ecc. eseguita in base ad un contratto di locazione d'opera;

- i lavori di sterro e l'impianto di giardini;

- lavori di installazione (ad esempio, riscaldamento centrale);

- le riparazioni di immobili che non siano normali operazioni di manutenzione.

6. Ad articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Per quanto riguarda il prelievo di un bene non trasformato acquistato da un soggetto passivo, gli Stati membri hanno la facoltà di sostituire l'imposizione con il divieto della deduzione o con la sua regolarizzazione se la deduzione è stata già effettuata. Tuttavia i prelievi eseguiti per distribuire regali di scarso valore e campioni, fiscalmente ammessi fra le spese generali, non debbono essere considerati come cessioni imponibili.

Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non sono applicabili a tali prelievi.

7. Ad articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

Tale disposizione deve essere applicata soltanto allo scopo di garantire la parità di imposizione fra i beni acquistati e destinati ai bisogni dell'impresa che non diano diritto a deduzione immediata o completa, ed i beni prodotti o estratti dal soggetto passivo o per suo conto da un terzo, anch'essi utilizzati per gli stessi bisogni.

8. Ad articolo 5, paragrafo 5

Per "fatto generatore dell'imposta" va inteso il sorgere del debito di imposta.

9. Ad articolo 6, paragrafo 1

La definizione di prestazione di servizi, data in questo paragrafo, implica che fra le prestazioni di servizi debbono essere considerate anche:

- la cessione di un bene immateriale;

- l'esecuzione di una obbligazione di non fare;

- l'esecuzione di un servizio reso in virtù di un ordine dato dalla pubblica autorità o in suo nome;

- l'esecuzione di un lavoro su di un bene se detto lavoro non è considerato come cessione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere d) e e), quali, ad esempio, le normali operazioni di manutenzione, la lavatura di biancheria, ecc.

Detta definizione non impedisce l'imposizione da parte degli Stati membri di determinate operazioni eseguite da un soggetto passivo come servizi "resi a se stesso", quando tale misura si rivela necessaria al fine di evitare distorsioni di concorrenza.

10. Ad articolo 6, paragrafo 2

Gli Stati membri si astengono, nella misura del possibile, dall'esentare le prestazioni di servizi elencate nell'Allegato B.

11. Ad articolo 6, paragrafo 3

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta, prima del 1 gennaio 1970, disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi per le quali cioè si dimostrasse necessario, derogando eventualmente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3. Sino all'adozione di tali disposizioni, per semplificare la riscossione dell'imposta, ciascuno Stato membro ha la facoltà di derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, adottando peraltro le disposizioni

utili ad evitare la doppia o la mancata imposizione.

12. Ad articolo 8

Lo Stato membro che applica l'imposta sul valore aggiunto solo fino allo stadio del commercio all'ingrosso incluso, puo' nel caso in cui un soggetto passivo vende beni al minuto, ridurre la base imponibile di una determinata percentuale; tuttavia, tale base ridotta non puo' essere inferiore al prezzo d'acquisto o al costo, maggiorato, se del caso, dell'imposto dei dazi doganali del bene, anche se ne e' stato sospeso il pagamento, fatta eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

In caso d'importazione di un bene venduto al minuto, un'uguale riduzione deve essere applicata alla base imponibile.

Gli Stati membri sono liberi di definire, secondo la loro concezione nazionale, la nozione di "vendita di beni al minuto".

Ciascuno Stato membro, con riserva della consultazione di cui all'articolo 16, ha la facolta' di prevedere, come misura preventiva della frode, per beni e servizi limitativamente designati che, in deroga all'articolo 8, la base imponibile non possa essere inferiore ad una base minima fissata nella legislazione nazionale.

13. Ad articolo 8, lettera a)

Per "controvalore" si intende tutto cio' che e' ricevuto quale corrispettivo della cessione del bene o della presentazione di servizi, comprese le spese accessorie (imballaggio, trasporto, assicurazione, ecc.), vale a dire non solo l'importo delle somme riscosse ma anche, ad esempio, il valore dei beni ricevuti in cambio o, in caso di espropriazione effettuata dalla pubblica amministrazione od in suo nome, l'importo della indennita' riscossa.

La suddetta disposizione non pregiudica peraltro la facolta' per ogni Stato membro che lo ritenga necessario onde raggiungere una maggiore neutralita' concorrenziale, di escludere dalla base imponibile per le cessioni le spese accessorie sostenute a partire dal luogo di cessione definito dall'articolo 5, paragrafo 4, assoggettando ad imposizione tali spese quale controvalore di una prestazione di servizi.

Tuttavia le spese pagate in nome e per conto del cliente, contabilizzate dal fornitore in partite di giro, non costituiscono un elemento della base imponibile.

I dazi doganali ed altre tasse, imposte, ecc. pagati in nome proprio all'importazione da agenti od altri intermediari doganali, compresi gli spedizionieri, possono inoltre essere esclusi dalla base imponibile corrispondente alla prestazione di servizi da essi resa.

14. Ad articolo 8, lettera c)

Negli scambi intracomunitari, gli Stati membri faranno il possibile per applicare alle importazioni di beni una base imponibile che corrisponda, in tutta la misura del possibile, a quella prevista per le cessioni effettuate all'interno del paese, e comprendente gli stessi elementi presi in considerazione ai sensi dell'articolo 8, lettera c).

Al piu' tardi fino alla soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri e con riserva della consultazione di cui all'articolo 16, ciascuno Stato membro ha la facolta' di applicare alle importazioni di beni in provenienza dai paesi terzi una base imponibile che corrisponda, in tutta la misura del possibile, a quella che e' adottata per le cessioni effettuate all'interno del paese, e comprendente gli stessi elementi presi in considerazione ai sensi dell'articolo 8, lettera c).

15. Ad articolo 9, paragrafo 2

Nella misura in cui le disposizioni di questo paragrafo sono applicate alle prestazioni di trasporto considerate nell'Allegato B, punto 5, esse debbono essere applicate in modo tale da assicurare l'uguaglianza di trattamento tra i diversi modi di trasporto.

16. Ad articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

L'esenzione prevista in questa disposizione si riferisce alla cessione di un bene esportato direttamente, vale a dire alla cessione effettuata dall'esportatore. Gli Stati membri hanno peraltro la facolta' di estendere l'esenzione alle cessioni effettuate allo stadio antecedente.

17. Ad articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Gli Stati membri hanno tuttavia la facolta' di rinunciare a questa esenzione se lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto che ha colpito queste prestazioni di servizi e' realizzato presso il beneficiario delle prestazioni

mediante deduzioni. Inoltre, gli Stati membri hanno la facoltà, tranne che per le prestazioni di servizi relative ai beni in transito, di limitare tale esenzione alle prestazioni di servizi relative a beni la cui cessione all'interno del paese è imponibile.

18. Ad articolo 10, paragrafo 2

Tale disposizione riguarda, in particolare le prestazioni di trasporti internazionali all'importazione ed i servizi portuali.

19. Ad articolo 10, paragrafi 2 e 3

Nella misura in cui le disposizioni di questi paragrafi sono applicate alle prestazioni di trasporto considerate nell'Allegato B, punto 5, esse debbono essere applicate in modo tale da assicurare l'uguaglianza di trattamento tra i diversi modi di trasporto.

20. Ad articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 5, secondo periodo, ed all'articolo 6, paragrafo 4, secondo periodo, le deduzioni possono essere applicate fin dal momento di ricezione della fattura anche se i beni non sono stati ancora consegnati o se i servizi non sono stati ancora resi.

21. Ad articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare il diritto alla deduzione alle sole operazioni relative a beni la cui cessione all'interno del paese è imponibile.

22. Ad articolo 11, paragrafo 2, terzo comma

Il prorata in linea di massima è determinato per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo (prorata generale). Tuttavia un soggetto passivo può ottenere, eccezionalmente, l'autorizzazione amministrativa a determinare prorata speciali per alcuni settori della sua attività.

23. Ad articolo 11, paragrafo 3, primo comma

Con riserva della consultazione di cui all'articolo 16, ciascuno Stato membro ha la facoltà, per ragioni congiunturali, di escludere in tutto o in parte dal regime delle deduzioni i beni di investimento o di applicare per questi beni in luogo del metodo delle deduzioni immediate quello delle frazioni annue (deduzioni prorata temporis).

24. Ad articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare determinate tolleranze allo scopo di limitare il numero delle regolarizzazioni in caso di variazione del prorata annuo rispetto al prorata iniziale, preso come base per la deduzione relativa ai beni d'investimento.

25. Ad articolo 12, paragrafo 2

La fattura deve menzionare separatamente il prezzo al netto d'imposta e l'imposta corrispondente per ogni singola aliquota, nonché eventualmente l'esenzione.

Ogni Stato membro può prevedere, in casi speciali, deroghe a questa disposizione e all'obbligo di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Tuttavia tali deroghe debbono essere strettamente limitate.

Nonostante le altre misure che potranno essere prese dagli Stati membri per garantire il pagamento dell'imposta ed evitare le frodi, ogni persona soggetta o meno all'imposta che indichi l'imposta sul valore aggiunto su di una fattura è tenuta a pagarne l'importo.

26. Ad articolo 12, paragrafo 3

Ogni Stato membro ha la facoltà, per ragioni pratiche, di abbreviare il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o di autorizzare alcuni soggetti passivi a presentare la dichiarazione per ogni trimestre, semestre o anno.

Nel corso del primo semestre di ogni anno, il soggetto passivo deve, se del caso, presentare una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente e contenente tutti gli elementi necessari alle eventuali regolarizzazioni.

Per le importazioni di beni, le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento formano oggetto di disposizioni adottate da ciascuno Stato membro.

27. Ad articolo 14

Nella misura in cui le disposizioni di questo articolo sono applicate alle prestazioni di trasporto considerate nell'Allegato B, punto 5, esse debbono essere applicate in modo tale da assicurare l'uguaglianza di trattamento tra i diversi modi di trasporto.

28. Ad articolo 17, quarto trattino

Le scorte possono fra l'altro essere valutate mediante riferimento alle operazioni effettuate dai soggetti passivi nel corso degli anni precedenti.

Allegato B

Elenco delle prestazioni di servizi di cui all'art. 6, paragrafo 2.

Testo: in vigore dal 04/05/1967

Elenco delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

1. Le cessioni di brevetti, di marchi di fabbrica e di commercio nonche' di altri diritti analoghi come pure le concessioni di licenze relative a tali diritti;
2. i lavori diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), effettuati su beni materiali mobili ed eseguiti per un soggetto passivo;
3. le prestazioni miranti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari, quali ad esempio le prestazioni rese dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza dei lavori;
4. le prestazioni di pubblicita' commerciale;
5. il trasporto e il magazzinaggio di beni, come pure le prestazioni accessorie;
6. la locazione di beni materiali mobili ad un soggetto passivo;
7. la messa a disposizione di personale a favore di un soggetto passivo;
8. le prestazioni rese da consulenti, ingegneri, uffici di pianificazione e le prestazioni analoghe, nel campo tecnico, economico o scientifico;
9. l'esecuzione di un'obbligazione di non esercitare in tutto o in parte, un'attivita' professionale o un diritto considerato nel presente elenco;
10. le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti d'affari ed altri intermediari autonomi, sempreche' esse riguardino la cessione o l'importazione di beni ovvero le prestazioni di servizi di cui al presente elenco.